

N. 01025/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01326/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall' Avv. Emanuele Varrica, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso lo studio legale sito in Palermo via Villareale n. 35;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di -OMISSIS-, Area tecnica – Ufficio Repressioni Abusi Edilizi e notificata agli odierni ricorrenti in data 28.05.2022; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1326 dell'anno 2022, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

- che l'Amministrazione comunale adottava il provvedimento in epigrafe;
- di aver provveduto, in data 14.06.2022 alla variazione pratica n. -OMISSIS-in atti dal 16.06.2022 ampliamento con cambio di destinazione (n. -OMISSIS-);
- di aver inoltrato, in data 01.07.2022, al SUAP -OMISSIS-, per mezzo del proprio tecnico incaricato, geometra -OMISSIS-, richiesta pdc in sanatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001 articolo 34 comma 2 per aver abusivamente ampliato un'immobile sito nel Comune di -OMISSIS- in C.da -OMISSIS- e applicazione articolo 20 L.R. 4/2003 inerente un portico realizzato con struttura precaria, codice pratica n. -OMISSIS-- Protocollo Suap: -OMISSIS-;
- di aver chiesto, in data 22.07.2022, la revoca in autotutela dell'ordinanza di demolizione.

Instavano quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All'udienza camerale del 9.9.2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l'istanza cautelare veniva respinta.

All'udienza pubblica del 18 marzo 2024, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) sussistono, nel caso di specie, i presupposti di accoglimento dell'iter amministrativo di richiesta pdc in sanatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001 articolo 34 comma 2; come accertato da una consulenza tecnica, la demolizione degli abusi metterebbe in pericolo l'intero stabile e, con riguardo al portico realizzato, così come accertato dal consulente tecnico, trattasi di struttura precaria per cui è applicabile l'art. 20 L.R. n. 4/2003 a norma del quale le opere di copertura di terrazze non superiori a 50 mq non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume, pertanto la suddetta opera è da ritenersi precaria e dunque rientrante nella legge regionale sopra citata.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come già evidenziato in fase cautelare, dalla documentazione in atti risulta che è stata presentata non un'istanza ordinaria di sanatoria ma una richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.

Orbene, per giurisprudenza costante, la facoltà di cui all'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 non determina certo l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione; *“La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, in ipotesi di impossibilità di ripristino dello status quo ante, senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, ex art. 34 D.P.R. 380/2001- cui va assimilata la prescrizione*

dell'art. 93 della L.R. 27/6/1985 n. 61 - deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione. In quella sede le parti ben potranno dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, asseritamente derivante dall'esecuzione della demolizione dell'opere eseguita in difformità' (Cons. Stato, sez. VII, n. 8358/2023). Inoltre, sempre per giurisprudenza costante, *"L'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, è disposizione che ha valore eccezionale e derogatorio e dev'essere intesa nel senso che non compete all'amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso o prima di negare la fiscalizzazione, se la misura repressiva possa essere applicata, incumbendo, piuttosto, sul privato interessato, dimostrare, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di demolire la parte illecita senza pregiudizio per quella conforme"* (Cons. Stato, sez. VI, n. 9572/2023).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha affatto dimostrato l'impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità; giova evidenziare che, sul punto, la perizia di parte non attesta affatto che la demolizione degli abusi metterebbe a rischio lo stabile ma si limita a chiedere la fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 d.P.R. 380/2001.

Infine, come si evince dal provvedimento impugnato, alla parte ricorrente si contesta la realizzazione di un ampliamento del fabbricato preesistente di 31,37 mq; di un portico in struttura metallica con travi in ferro e manto di copertura con pannelli coibentati del tipo isopan, in aderenza al fabbricato di circa mq. 48,87; di una piattaforma in c.a. di circa mq. 81,00.

Si tratta di interventi privi di qualsiasi titolo abilitativo; mentre la facoltà di cui all'art. 34 comma 2 prevista unicamente per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire: *"Tutti gli interventi eseguiti in totale difformità*

dal permesso di costruire o con variazioni essenziali che comportano aumenti di cubatura in area vincolata sono inderogabilmente soggetti a demolizione, ex art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. A essi non si applica la misura di fiscalizzazione dell'abuso di cui all'art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, prevista per i casi in cui la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità” (Cons. Stato, sez. VI, n. 9572/2023).

Si tratta anche di opere che, con tutta evidenza, non possono essere considerate precarie ai sensi della l. reg. Sicilia n. 4/2003: *“Le opere realizzate secondo il disposto dell'art. 20 della L.R. n. 4 del 2003, la nozione di "precarietà" è ancorata esclusivamente al concetto di "facile rimovibilità", dovendo pertanto restare escluse dall'ambito di operatività della deroga introdotta dalla predetta norma speciale - pur se strumentali alla copertura di verande o balconi, alla chiusura di terrazze o "aperti almeno da un lato" - le strutture in muratura o in laterizi e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo” (Tar Sicilia, Catania, sez. II, n. 2468/2023).*

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 1326 dell'anno 2022;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Bartolo Salone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.